

Tassazione redditi mobiliari, intervento della Corte di Giustizia

Ok alla doppia imposizione parziale sui dividendi esteri

La libertà di circolazione dei capitali non crea un obbligo incondizionato dello Stato membro di prevenire la doppia imposizione (parziale) eventualmente derivante dall'applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni.

di Caterina Alagna - Valente Associati GEB Partners

La controversia tra un contribuente e l'Amministrazione finanziaria belga (causa C-128/08) ha ad oggetto la tassazione, in Belgio, dei **dividendi** dal primo percepiti da una società con sede in Francia e già ivi assoggettati a ritenuta.

Sulla base della Convenzione franco-belga, il contribuente belga chiede il **rimborso** di una parte di tale ritenuta, ma l'importo risultante viene comunque assoggettato in Belgio alla **ritenuta d'acconto del 15% sui titoli mobiliari**.

Ritenendo che i **dividendi di origine francese** siano tassati in maniera più gravosa rispetto a quelli di origine belga e che lo Stato belga debba convenzionalmente consentire di imputare l'imposta francese anche sulla ritenuta d'acconto sui titoli mobiliari, il contribuente propone ricorso dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti adducendo l'**incompatibilità** con il diritto comunitario delle disposizioni convenzionali rilevanti della Convenzione franco-belga.

Secondo la Corte di Giustizia (vi veda la sentenza C-128/08 depositata lo scorso 16 luglio 2009), "in mancanza di disposizioni [...] di armonizzazione comunitaria" in materia di **doppie imposizioni**, è competenza degli Stati membri definire, in via convenzionale o unilaterale, i **criteri di ripartizione del potere impositivo**, nonché adottare tutte le misure necessarie per prevenire le situazioni di doppia imposizione utilizzando, in particolare, i criteri seguiti nella prassi fiscale internazionale e, principalmente, l'**art. 23 del Modello di Convenzione dell'OCSE**.

Ne consegue che la libertà di circolazione dei capitali di cui all'art. 56 del Trattato CE non osta alla Convenzione franco-belga, la quale dispone per una **ripartizione delle competenze impositive** in conformità con la suindicata prassi internazionale.

[Corte di Giustizia CE, sez. I, sentenza 16/07/2009, C-128/08](#)